



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

**Regolamento
per l'applicazione della tariffa corrispettiva
servizio gestione rifiuti urbani**

approvato con deliberazione consiliare n. 12 di data 23.04.2024



via Roma, 41 - (Vezzano) 38096 VALLELAGHI (TN)

C.f./P.IVA 02401940222

<http://www.comune.vallelaghi.tn.it> / e-mail: info@comune.vallelaghi.tn.it

PEC: info@pec.comune.vallelaghi.tn.it



Indice generale	
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani	4
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	4
Art. 4 - Gestione e costo del servizio	4
Art. 5 - Istituzione della tariffa.....	5
Art. 6 - Determinazione della tariffa.....	5
Art. 7 – Presupposti per l’applicazione della tariffa	6
Art. 8 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.....	6
Art. 9 - Categorie di utenze.....	7
Art. 10 Locali ed aree soggette	7
Art. 11 Locali ed aree escluse	8
Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche.....	9
Art. 13 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze.....	13
Art. 16 – Esclusione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio	14
Art. 17 – Agevolazioni.....	14
Art. 18 – Riduzione per cittadini residenti all’estero.....	15
Art. 19 - Riduzione per motivi di servizio	15
Art. 20 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	15
Art. 21 - Tariffa giornaliera di smaltimento	16
Art. 22 - Servizi extra-tariffa	17
Art. 23 - Comunicazioni	17
Art. 24 – Controlli- accertamenti.....	19
Art. 25 - Violazioni e penalità	19
Art. 26 – Riscossione.....	21
Art. 27 – Rateizzazione dei pagamenti	21
Art. 28 - Rimborsi e conguagli	21

Art. 29 - Elementi informativi agli utenti.....	22
Art. 30 – Carta della qualità del servizio.....	22
Art. 31 - Norme di rinvio.....	22
Art. 32 - Entrata in vigore	22

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione nel Comune di Vallelaghi della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, determinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani, attività qualificata "di pubblico interesse", viene svolta in regime di privativa dal soggetto gestore sull'intero territorio comunale.
2. Il gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 del D.Lg. 3 aprile 2006 n. 152 per le definizioni, nonché all'art. 184 del medesimo decreto legislativo per la classificazione, come adeguati con il D.Lg. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852.

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 1, per lo meno la quantità di rifiuto urbano residuo (EER 200301) conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
3. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano economico finanziario predisposto dal gestore secondo quanto stabilito dalle direttive di ARERA.
4. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Comune/Ente territorialmente competente, i dati del piano finanziario, di propria competenza, in tempo congruo per la determinazione delle tariffe per l'anno successivo.
5. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali o comunque su suolo privato, sono effettuati su richiesta del condominio o del proprietario ed il relativo costo è addebitato al richiedente.

Art. 5 - Istituzione della tariffa

1. L'applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio, sono effettuate dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999.
2. Sulla base di una proposta approvata dell'Assemblea di ASIA, il Consiglio comunale approva, contestualmente al DUP, un documento di indirizzo per la compilazione del PEF per l'anno successivo.
3. Il Piano Economico Finanziario, così definito, viene validato da una commissione di revisori dei Conti dei Comuni rappresentante sia quelli che adottano il sistema tariffario che quelli che adottano la tassa rifiuti. Una volta validato, ASIA trasmette ai Comuni il proprio piano economico e finanziario corredato dalla Relazione di accompagnamento secondo lo schema previsto dall'Autorità.
4. Il piano economico e finanziario, coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio comunale in sede di approvazione del DUP, viene adottato per quanto di competenza dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe ed unitamente alla relazione di accompagnamento redatta dal Gestore ASIA ed al documento di validazione del PEF generale di ASIA trasmesso ad ARERA per l'approvazione di competenza secondo le modalità e tempistiche previste dalle direttive dalla stessa emanate.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con provvedimento dell'organo competente per legge entro la scadenza stabilita del 30 aprile di ogni anno ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito in legge con modificazioni dalla L. 15/2022.
2. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa si intende prorogata anche per l'anno successivo.
3. La tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
5. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di rifiuto urbano indifferenziato residuo (RUR) conferito da ciascuna utenza al servizio integrato di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni merceologiche di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

7. In fase di definizione della quota variabile della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, al fine di fare partecipare alla copertura dei costi (ad esempio quelli relativi allo smaltimento del rifiuto umido) anche a chi produca esigue quantità di secco residuo.
8. È definita “utenza”: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un utente.
9. È definita “utenza aggregata”: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o conveniente la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
10. Un’utenza è definita domestica anche nel caso in cui al suo interno sia esercitata un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella destinata all’uso domestico.
11. Per le utenze domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile dell’immobile, come determinata dal successivo articolo 10, ponderata in base al numero delle persone occupanti i locali, come determinati in base al successivo articolo 12.
12. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile dell’immobile, come determinata dal successivo articolo 10, e alla tipologia di attività svolta.
13. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto urbano residuo prodotto e conferito, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15 e 16.

Art. 7 – Presupposti per l’applicazione della tariffa

1. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l’applicazione della tariffa.
2. L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice per l’applicazione della tariffa. Per le zone non servite da pubblici servizi, costituisce presupposto per l’applicazione della tariffa la sola presenza di arredo anche se parziale o l’utilizzo di fonti autonome di energia (es. pannelli solari/fotovoltaici, generatori di energia...).
3. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l’esercizio dell’attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata.

Art. 8 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualunque titolo, locali o aree scoperte, di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che utilizzano in comunione i locali e le aree stesse.

2. Per i locali e le aree di uso comune di centri commerciali, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni, se presente, ovvero dai singoli comproprietari o conduttori.
3. Per i locali in multiproprietà, quali ad esempio quelli che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per detti locali e per le aree scoperte non in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore a sei mesi, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
6. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le associazioni, i comitati, ecc.) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 9 - Categorie di utenze

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze vengono suddivise in due categorie:

- utenze domestiche;
- utenze non domestiche.

Nell'ambito di tale ultima categoria vengono ulteriormente suddivise in:

- a) "utenze ordinarie", quelle il cui conferimento dei rifiuti avviene mediante il normale servizio di raccolta;
- b) "utenze convenzionate", quelle che ai fini del conferimento dei rifiuti necessitano di servizi integrativi od aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti.

Art. 10 Locali ed aree soggette

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, a titolo meramente esemplificativo, si considerano produttivi di rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (compresi pertanto, a titolo di esempio, le cantine, le soffitte e i seminterrati);
 - c) il vano scala interno alla singola abitazione. Nel caso in cui insista su più piani, la relativa superficie di proiezione viene calcolata una volta sola
 - d) i posti macchina coperti;

- e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina;
 - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti è quella calpestabile. Per le unità immobiliari tale superficie è determinata dalla sommatoria dei singoli vani che costituiscono l'unità medesima, misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali e delle pareti divisorie, per ciascun piano fuori terra o entro terra, rilevata ad un'altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di pavimento (in presenza di soffitti inclinati, sono pertanto escluse dal computo le superfici in cui l'altezza effettiva del locale misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura, risulti inferiore a m. 1,50). Sono inclusi gli spessori delle zoccolature, le superfici delle sottofinestre (sgusci), le superfici occupate in pianta dai mobili, dagli armadi a muro e dagli altri elementi incassati, le superfici di passaggio relative a porte e/o varchi, lo spazio interno di circolazione orizzontale (corridoi, disimpegni, e analoghi) e verticale (scale). Non sono inclusi lo spessore dei muri sia perimetrali che interni, il porticato ricavato all'interno della proiezione dell'edificio o contiguo, lo spessore delle pareti divisorie, lo spazio occupato dalle colonne e dai pilastri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,5 ovvero inferiore o uguale a 0,5
4. Nell'ambito delle utenze domestiche, ogni unità abitativa indipendente costituisce utenza univoca per l'applicazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Art. 11 Locali ed aree escluse

1. Sono esclusi dalla superficie rilevante per il calcolo della tariffa:
- a) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - b) le unità immobiliari, improduttive di rifiuti urbani, in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle certificate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - c) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività agonistico – sportiva. Rimangono assoggettati alla tariffa gli altri locali quali spogliatoi, servizi, aree aperte al pubblico, gradinate, depositi e simili;
 - d) le aree scoperte adibite a verde;

- e) i locali, o parti di essi, stabilmente occupati da impianti quali, a titolo d'esempio, locale caldaia, locale di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - f) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie;
 - g) gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento, le serre adibite alla coltivazione intensiva sia a terra che su bancali, nonché i depositi di attrezzi agricoli classificati catastalmente come locali destinati esclusivamente al ricovero di attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc. comunque facenti parte di unità immobiliari fatte oggetto dell'apposita annotazione catastale di ruralità ai fini fiscali, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - h) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti.
2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo, non sono pertanto soggette a tariffa le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali o comunque, le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 3. Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa, gli utenti devono presentare al gestore la comunicazione di cui al successivo articolo 23. Nel caso disciplinato dal comma 2 del presente articolo la dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. La dichiarazione contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e dei locali ove vengono prodotti, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.

Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione degli occupanti si definiscono:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative nella disponibilità di persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze di cui al precedente comma 1 a) il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune.

3. Per le utenze di cui al precedente comma 1 b) il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in componenti 2.
4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
6. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore -se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50 - oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
7. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture abitative e pertinenziali extra alberghiere, quali ad esempio gli alloggi ad uso turistico: il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore -se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50 - oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residente; in alternativa si farà riferimento al precedente comma 3.

Art. 13 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

1. In sede di approvazione delle tariffe, vengono ripartiti i costi fissi tra le categorie di utenza domestica e non domestica, assicurando un'agevolazione per l'utenza domestica, secondo le disposizioni di legge.
2. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica ed alla superficie dell'immobile determinata ai sensi dell'articolo 10, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali.
3. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è ottenuta dalla seguente formula:

$$TFd(n) = Cf / [\sum N(n) * Ka(n)] * Ka(n)$$

dove:

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica

numero componenti della famiglia anagrafica	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche

1. Ai fini della determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, i relativi costi sono calcolati per differenza rispetto a quelli definiti per le utenze domestiche.
2. La quota fissa della tariffa è determinata per le utenze non domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

Dove: TFnd (ap,Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie pari a S;

S(ap) = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva (mq);

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Kc);

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività, come individuato dall'organo competente in sede di approvazione delle tariffe, nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabella 3a (Nord).

attività per comuni > 5000 abitanti (con riferimento all'ambito tariffario unico)		coefficiente potenziale produzione Kc min	coefficiente potenziale produzione Kc max
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67
2	cinematografi e teatri	0,30	0,43
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
5	stabilimenti balneari	0,38	0,64

6	esposizioni, autosaloni	0,34	0,51
7	alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	1,20	1,64
8	alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	0,95	1,08
9	case di cura e riposo	1,00	1,25
10	ospedali	1,07	1,29
11	uffici, agenzie	1,07	1,52
12	banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	0,61
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83
16	banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
20	attività industriali con capannoni di produzione	vedi comma 5	
21	attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63
23	mense, birrerie, hamburgerie	4,85	7,63
24	bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
26	plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29
28	ipermercati di generi misti	1,56	2,74
29	banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92
30	discoteche, night club	1,04	1,91

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli

stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, ad eccezione delle attività esercitate in distinte unità immobiliari come identificate ai fini catastali, per le quali trovano applicazione tariffe diversificate

4. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
5. Per quanto riguarda l'attività industriale, esclusa dal D.lg. 116/2020, le superfici produttive di rifiuti urbani, sono comunque soggette alla tariffa e devono essere classificate nelle distinte attività (magazzini, mense, uffici, ...).
6. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze

1. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza è determinata come requisito minimo sulla base della quantità finale di rifiuto residuo; la tariffa unitaria è quella risultante dal totale dei costi variabili divisi per il totale dei litri raccolti.
2. Possono essere misurate ed assoggettate a tariffa altre frazioni di raccolte differenziate concorrendo alla copertura dei costi variabili riducendo in tal modo i costi variabili di cui al comma precedente.
3. Il comune può adottare una quota servizi (anche in modo disgiunto e/o applicando parametri diversi per le utenze domestiche e non domestiche) sulla base di criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
4. La "quota servizi – utenze domestiche" viene stabilita annualmente in misura non superiore al 50% dei costi variabili risultanti dal Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni di ARERA ed attribuiti dal Comune alle utenze domestiche. La quota è calcolata in funzione delle superfici e dei componenti dei nuclei familiari, e parametrata ai coefficienti K_b di cui al D.P.R. 158/99.
5. La "quota servizi – utenze non domestiche" viene stabilita annualmente in misura non superiore al 50% dei costi variabili risultanti dal Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni di ARERA ed attribuiti dal Comune alle utenze non domestiche. La quota è calcolata in funzione delle superfici iscritte a ruolo e parametrata ai coefficienti K_d di cui al D.P.R. 158/99.
6. Il Comune può attivare una raccolta aggregata per utenze domestiche: la quota variabile da attribuire alla singola utenza è determinata mediante la ripartizione del volume di rifiuto riferito all'utenza aggregata secondo il criterio pro capite, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.
7. Il Comune può attivare una raccolta aggregata per utenze non domestiche: la quota variabile da attribuire alla singola utenza è determinata mediante l'applicazione delle superfici e dei coefficienti riportati nel D.P.R. 158/99.
8. Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

Art. 16 – Esclusione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani.
2. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa, mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa.
3. La comunicazione dell'uscita dal servizio pubblico deve essere effettuata entro e non oltre il mese di giugno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al gestore del servizio/Comune affinché lo stesso possa riorganizzare opportunamente il servizio. Tale comunicazione dovrà riguardare tutte le frazioni di rifiuti urbani (compreso il secco residuo).
4. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni.
5. Tali utenze, per tale periodo, non potranno più utilizzare alcuno dei servizi di raccolta del gestore quali, ad esempio, i contenitori stradali, i centri di raccolta, i servizi porta a porta, ecc.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utente non domestico che intende avvalersi del mercato, deve inoltre trasmettere all'ente gestore idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, secondo le indicazioni di ARERA. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
7. In caso di esito negativo o di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe segnala l'anomalia al comune o ad ARERA per gli adempimenti di competenza.

Art. 17 – Agevolazioni

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro sistema, il Comune, in sede di adozione del piano finanziario, determina annualmente l'importo (euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.
2. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente e qualora dagli accertamenti svolti non risulti effettuato, oltre al recupero della tariffa dell'anno in corso, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta solo alle utenze non provviste di dispositivo per il conferimento stradale del rifiuto organico.
4. Le aree scoperte adibite a magazzino sono assoggettate a tariffa per il 30% della superficie.
5. In sede di approvazione delle tariffe possono essere previste agevolazioni per i locali posseduti o detenuti da soggetti che, persa la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente.
6. In sede di approvazione delle tariffe possono essere previste agevolazioni (intese come riduzioni della quota fissa o variabile o come sostituzione, anche parziale, del Comune di Vallelaghi nel pagamento della tariffa rifiuti) per le occupazioni realizzate da enti o associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

Art. 18 – Riduzione per cittadini residenti all'estero

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 48 dell'art. 1 della L. 30.12.2020, n. 178, ai cittadini italiani che risiedono all'estero è riconosciuta una riduzione di due terzi dell'importo della tariffa applicata, relativamente alla quota fissa e alla quota servizi della parte variabile (escluso addebiti dei conferimenti misurati) per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:
 - siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione;
 - l'immobile risulti libero, ossia non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito.
2. La riduzione si applica a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Art. 19 - Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta una riduzione della "quota servizi" della parte variabile della tariffa in misura pari al 100%.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa

Art. 20 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nella misura da determinarsi in sede di approvazione delle tariffe, nel caso di:
 - a) utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della parte variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica;
 - b) utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità rifiuti indifferenziati; l'ammontare di detta agevolazione potrà prevedere una riduzione della parte variabile della tariffa;
 - c) utenze domestiche, di famiglie residenti nel Comune di Vallelaghi, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di almeno un bambino di età inferiore a 36 mesi, ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o il soggetto gestore intervengano già con contributo economico diretto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della parte variabile della tariffa. La riduzione viene riconosciuta proporzionalmente al periodo interessato ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio;

2. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.
3. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.
4. A fronte di emergenze sanitarie o di calamità che abbiano impedito o si prevede impediscano per un periodo di tempo lo svolgimento delle attività economiche, il Consiglio comunale con proprio atto di indirizzo e con idonea copertura a bilancio può autorizzare la sostituzione del Comune nel pagamento in tutto o in parte della quota fissa della tariffa per le categorie economiche che siano state parzialmente o interamente impedito ad operare a causa dell'evento sanitario o calamitoso.

Art. 21 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sessanta giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se non continuativi.
2. La misura tariffaria è determinata in base alle componenti fissa e variabile annuali di smaltimento dei rifiuti urbani attribuite alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportate a giorno. La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.
3. La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale, con il provvedimento di approvazione della tariffa.
4. L'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 23 è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento.
5. La tariffa giornaliera di cui al presente articolo è riscossa dal gestore del servizio, con tempi e modalità che assicurino l'economicità e maggiori garanzie per l'introito dell'obbligazione tariffaria.
6. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari (fiere) la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone unico patrimoniale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 838 della L. 27.12.2019, n. 160.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, qualora compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.
8. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera di smaltimento sia inferiore a euro dieci è comunque fissato forfettariamente in euro dieci.

Art. 22 - Servizi extra-tariffa

1. Il gestore del servizio potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della tariffa di cui al presente regolamento.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo.
3. Il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi, di cui al comma 2 del presente articolo, è deliberato dall'organo comunale competente su indicazione dell'ente gestore.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui ai precedenti commi:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - la fornitura di sacchetti oltre la quantità massima annua stabilita;
 - il lavaggio e disinfezione dei contenitori delle diverse frazioni dei rifiuti urbani riconsegnati al gestore del servizio;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti qualora attivato nel Comune;
 - tutte le altre prestazioni che non rientrino nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche.
5. È comunque assicurata l'erogazione della prestazione di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi agli utenti che dichiarino anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas.

Art. 23 - Comunicazioni

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 8, hanno l'obbligo di comunicare al gestore del servizio l'inizio o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree o la variazione delle condizioni che incidano sulla determinazione della tariffa entro i 90 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione avviene di norma mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal soggetto gestore.
2. I contenuti della dichiarazione e le modalità di presentazione della medesima al gestore sono indicati all'art. 6 e seguenti dell'Allegato A della Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. Il disposto del comma precedente non si applica alle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, come indicato dall'art. 16, comma 3 del presente regolamento.
5. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
6. Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione dal servizio. Per gli eredi il termine previsto al comma 1 del presente articolo si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. La variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio, nel caso di famigliari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate.
7. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa. Nei casi in cui la variazione riguardi l'intestatario dell'utenza deve essere presentata la dichiarazione di variazione; nell'ipotesi in cui tale dichiarazione non sia presentata la variazione avviene d'ufficio.
8. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
9. La dichiarazione non è richiesta in presenza di una concessione di occupazione di suolo pubblico di durata inferiore all'anno, che determini il temporaneo aumento di superficie di un'utenza già assoggettata a tariffa. In questo caso, la variazione di superficie viene comunicata dagli uffici competenti al rilascio della concessione, che provvedono alla trasmissione della stessa al gestore / ufficio tributi del comune.
10. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa. La medesima incombenza è posta in capo agli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli permissivi. Resta fermo l'obbligo dell'utente di presentare la comunicazione anche in assenza di detto invito.
11. In caso di omessa presentazione della comunicazione, l'ente gestore o il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
12. Il contratto di servizio definisce le modalità di trasferimento tra Comune e gestore dei dati raccolti.

Art. 24 – Controlli- accertamenti

1. Il gestore / Comune esercita l'attività di controllo sul rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche-dati pubbliche e, in subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
 - d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona e a fornire prove e delucidazioni;
 - e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;
 - f) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori dei servizi a rete anche con la stipula di apposite convenzioni.
3. In caso sia necessario verificare l'interno dell'unità immobiliare per acquisire elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale preposto al controllo, munito di apposito tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fornire le precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica di quanto comunicato. Il gestore / Comune, decorso il termine assegnato, calcola, nei confronti dei soggetti che non si siano presentati o non hanno presentato osservazioni o per i quali non si riconoscano fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
6. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

Art. 25 - Violazioni e penalità

1. Il soggetto che applica la tariffa, in caso di omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, recupera gli importi non riscossi, con addebito degli interessi legali e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti.

2. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e dalla legge 24.11.1981 n. 689, come di seguito indicato:
- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b) del presente comma;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

fattispecie	minimo	massimo
tardiva presentazione della comunicazione di attivazione dell'utenza	€ 50,00	€ 300,00
omessa presentazione della comunicazione di attivazione dell'utenza	€ 100,00	€ 600,00
infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc.)	€ 50,00	€ 300,00

3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Il gestore della tariffa provvede al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
5. L'utente è tenuto a ritirare presso il soggetto preposto i dispositivi personali previsti per il conferimento dei rifiuti. In caso di inottemperanza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
6. Sulla base della presunzione semplice che un'utenza domestica intestata a soggetti residenti e un'utenza non domestica debba produrre una minima quantità di rifiuto secco residuo nel corso di un anno e che, dunque, il mancato conferimento di questo rifiuto presupponga la messa in atto di comportamenti elusivi quali l'abbandono, l'incenerimento, l'inquinamento delle raccolte differenziate, il conferimento in contenitori di altre utenze, ecc. il gestore / Comune notifica al soggetto presunto contravventore l'avvenuta verifica dell'assenza di svuotamenti per la propria utenza entro il primo semestre dell'anno successivo al fatto e chiede una risposta entro il termine di 15 giorni, con la quale l'utente giustifichi la mancanza di conferimenti. In mancanza di risposta o in caso di risposte che non forniscano spiegazioni valide e coerenti all'assenza di conferimenti il gestore/comune applica una sanzione da € 50 a € 300 alle suddette utenze che non abbiano conferito alcuna quantità di secco residuo nell'anno solare.

Art. 26 – Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'ente gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa può essere suddiviso in base a quanto disciplinato da ARERA.
3. Per le somme dovute e non pagate entro la scadenza, l'ente gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al precedente articolo 25, comma 1.

Art. 27 – Rateizzazione dei pagamenti

1. È possibile l'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 26:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas;
 - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione vengono allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità di ulteriori condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 28 - Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche intervenute successivamente all'emissione della fattura che determinano:
 - a) maggiori importi dovuti dall'utenza: sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive;
 - b) minori importi dovuti dall'utenza ovvero importi non dovuti: sono rilevate secondo le modalità e le tempistiche indicate all'art. 28 dell'Allegato A della Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura di legge dalla data dell'istanza o dalla data di consegna di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

Art. 29 - Elementi informativi agli utenti

1. Agli utenti sono assicurati gli elementi informativi minimi previsti dalle delibere n. 444/2019/R/RIF e n. 15/2022/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Tali obblighi assicurano agli utenti la trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti, garantita dai gestori attraverso la creazione e il costante aggiornamento di una sezione dedicata nel proprio sito internet, dei moduli di attivazione del servizio, nonché dei documenti di riscossione, nei quali sono chiaramente indicate, oltre che le disposizioni di carattere generale, puntuali informazioni sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento e sui risultati ambientali raggiunti.

Art. 30 – Carta della qualità del servizio

1. Il Comune, quale ente territorialmente competente, approva la Carta della qualità del servizio predisposta dal soggetto gestore che contiene l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché di eventuali ulteriori o migliorativi standard previsti.
2. La Carta della qualità del servizio viene pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Comune e del gestore.

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti normative indicate all'articolo 1 comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Le situazioni e le posizioni dichiarate precedentemente ai fini dell'applicazione della tariffa saranno ritenute valide ed utilizzate, in quanto compatibili, agli effetti dell'applicazione della tariffa puntuale di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 64 di data 04.04.2016, come successivamente modificato ed integrato.